

L'ACQUA NON SI PAGA MAI SUI CONSUMI STIMATI, MA SOLO SU QUELLI EFFETTIVI

Il Comune è tenuto alla misurazione reale dell'utilizzo da parte dell'utente

Studio Legale
Perrelli & Associés

A cura dell'avvocato
Sarah Belinguier

www.perrelliassocies.it



Servono sempre dati certi

L'utente che non paga al Comune le bollette d'acqua non può essere condannato se il Comune non ha misurato né dimostrato il consumo d'acqua.

Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 20887/ 2017 del 7 settembre 2017 che ha accolto il ricorso di un cittadino che non ha pagato al Comune la fornitura idrica per ben tre anni contro il mancato accertamento della fornitura d'acqua da parte del Comune negli anni 1988-1990. In effetti, il Tribunale poi la Corte di Appello di Catanzaro avevano respinto la sua domanda fondandosi sul fatto che

la mancata produzione delle richieste di pagamento non permetteva di valutarne la fondatezza.

Le pretese del ricorrente sono invece state accolte dalla Corte di Cassazione che ha evidenziato, nel caso in esame, due grandi principi nei rapporti tra l'utente e l'am-

ministrazione creditrice. Da un lato, gli Ermellini hanno considerato che l'onere probatorio spetta all'amministrazione creditrice perché, come sostenuto dal ricorrente, il Comune non solo non aveva proceduto alle misurazioni del consumo dell'acqua ma i consumi contestati erano meramente indicativi ed erano stati riscontrati malfunzionamenti del contatore.

Pertanto non era possibile respingere la domanda dell'appellante per mancata produzione delle richieste di pagamento poiché non avrebbero, in ogni caso, consentito di conoscere il contenuto preciso della pretesa creditrice. Dall'altro, il Comune non può pretendere che il



Bollette contestate

LO SAI CHE...

I reclami e le risoluzioni delle controversie per le bollette di acqua, luce e gas sono più semplici e celeri grazie a un nuovo sistema di tutela del consumatore previsto dall'Autorità per l'energia che si divide in diversi livelli di protezione e evita il ricorso al Giudice:

1) Il reclamo scritto rivolto dall'utente all'operatore
2) La conciliazione obbligatoria in caso di esito negativo del reclamo
3) Il ricorso all'Autorità per l'energia in caso di insuccesso delle precedenti soluzioni.



Per le vostre domande scrivete a legale@settimanalemio.it

cittadino paghi su consumi stimati e non certi. Nel caso di specie, il Comune creditore non solo non ha prodotto le misurazioni richieste nell'arco temporale di riferimento, non potendo di conseguenza rispondere a quanto rilevato dal cittadino, ma per alcune annualità contestate non ha neppure indicato l'acqua che sarebbe stata consumata. Le motivazioni del cittadino sono dunque state accolte. La sentenza di secondo grado è stata cassata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro diversamente composta. ●